

N. 1181/12 R.G.N.R.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA**
Piazza Giordano Bruno – Palazzo Orsini
I^a SEZIONE

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 -411 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale – Sede

Il Pubblico Ministero, dott. ssa Aurelia Caporale,
visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di CAPECE MINUTOLO
ENRICO ed AIELLO ALBERTO per i reati di cui agli artt. artt. 81 cpv. c.p., 410 c.p., 43 c.p., 640
cpv. c.p., 40 e 49 dlvo 504/95, in Somma Vesuviana da gennaio 2015 a febbraio 2017

OSSERVA

RECEVUTO
UFFICIO PROCURA
20 GEN 2017
M. CAPELLI - R.L.

Occorre chiedere l'archiviazione del presente procedimento atteso che non appaiono integrati i reati
in contestazione in capo agli odierni indagati per carenza del necessario elemento psicologico
doloso.

Ed invero, con riferimento alla posizione di Aiello Alberto, dipendente della OPEC addetta all'area
commerciale, a seguito dell'interrogatorio reso dal predetto nonché della memoria difensiva in atti -
al cui contenuto integralmente si rimanda - emerge chiaramente la sua buona fede e la piena non
consapevolezza dell'attività fraudolenta posta in essere dalle società [redacted]

Infatti, l'Aiello ha fornito una versione alternativa delle singole conversazioni intercettate -
condivisa dalla scrivente - dalla quale emerge, da un lato, che il predetto non ha mai avuto
consapevolezza della vera identità del [redacted] il quale si è sempre presentato come [redacted]
[redacted] dall'altro, che l'Aiello ha sempre richiesto al suo interlocutore ed acquisito tutta la
documentazione richiesta per legge (licenza doganale, visura camerale) attestante la liceità
dell'operato delle società con le quali intratteneva rapporti commerciali.

Inoltre, ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta estraneità ai fatti di cui è procedimento, milita
anche la circostanza che i titolari della [redacted] e [redacted] erano soliti effettuare il
pagamento alla consegna della merce e, proprio in ragione di ciò, riuscivano ad ottenere dall'Aiello
prezzi più vantaggiosi. Ciò, a parere della scrivente, costituisce un ulteriore elemento a sostegno
della "normalità" dei rapporti commerciali intercorsi fra le parti che mai avrebbe fatto presagire da
parte dell'Aiello un dirottamento illecito dei prodotti petroliferi acquistati dalla [redacted] e
[redacted] - anche alla luce della regolare documentazione fiscale esibita alla G. di F. di
Taranto.

Per questi motivi occorre avanzare richiesta di archiviazione con riferimento alla posizione di Capece
Minutolo Enrico. Alcun addebito può essere mosso al predetto -rappresentante legale della società

OPEC - il quale - come riferito anche dallo stesso Aiello e come emerge dalle stesse intercettazioni ove non è mai fatta menzione del Capece - non ha mai avuto alcun rapporto - né diretto né indiretto - con la società
pertanto, letti gli artt. 408 e segg. c.p.p., e 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE:

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione del presente procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a quest'Ufficio.
In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione si chiede il dissequestro dei seguenti beni:

CAPECE MINUTOLO ENRICO:

deposito commerciale sito in Somma Vesuviana alla via Cupa di Nola n.75/A;

rimorchio tg. _____, rimorchio tg. _____, motrice tg. _____, motrice tg. _____

rimorchio tg. _____ intestati alla OPEC

AIELLO ALBERTO:

ps

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nola, il 28.1.2019

Il Sost. Procuratore della Repubblica
dott. ssa Aurelia Caporale



PROCURA REPUBBLICA
NOLA

Deposito in Segreteria

Nola, il 28/01/19

Il Sost. Procuratore
Dott. ssa Carolina Antonucci



N. 1192 / 19 R.g.r.n.
N. 854 / 12 Reg. Gip



TRIBUNALE DI NOLA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(art. 409 c.p.p.)

Il G.I.P., dr.ssa Daniela Critelli,

esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;

letti gli atti del procedimento penale sopra emarginato;

ritenuta condivisibile l'affermazione del pubblico ministero, alla quale si opera integrale rinvio;

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M..

Autorizza il rilascio di copie a richiesta degli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Nola, 8.2.2019.

Il G.I.P.
Dr.ssa Daniela Critelli.


8 FEB 2019

